



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Manuela FARINI - Presidente  
dott.ssa Anna Maria MARRA - Giudice  
dott.ssa Gabriella ZANON - Giudice relatore

visto il ricorso ex art.669 *terdecies* c.p.c. proposto

da

**A** in proprio e quale amministratore unico di **D S.r.l.**  
**reclamante**

nei confronti di

**C**  
**D S.r.l.**, in persona del curatore speciale **E**  
**reclamate**

vista la memoria difensiva della reclamata, sentiti il relatore ed i difensori delle parti all'udienza del 13 febbraio 2014, a scioglimento della riserva assunta:

rilevato che:

- **A** chiede la riforma dell'ordinanza emessa in data 6/18.12.2013 dal Giudice designato, di accoglimento del ricorso proposto da **C**, socia titolare del 33% del capitale sociale di **D S.r.l.**, volto ad ottenere in via cautelare, ex art.2476 c.c., la revoca immediata dell'amministratore unico di **D S.r.l.** / **A**

**A**

- il Giudice di prime cure ha revocato **A** dalla carica di amministratore unico di **D S.p.L** ritenendo sussistente la *mala gestio* lamentata dalla ricorrente in relazione alla destinazione delle somme ricavate dalla cessione della partecipazione in **F S.p.L**, utilizzate dall'amministratrice per saldare i debiti della società verso se stessa, **G** e **H**, nonostante la società avesse un'ingentissima esposizione debitoria anche con altri soggetti, tra cui la **Banca I** per euro 1.105.000,00 e l'Erario per euro 200.000,00;
- la reclamante lamenta la censurabilità dell'ordinanza del primo Giudice in quanto asseritamente fondata sulla base di fatti inesistenti e di motivazione inconferente;
- più precisamente, la reclamante assume che, avendo il primo Giudice erroneamente presupposto la sua qualità di socia in **D S.p.L**, la motivazione dell'ordinanza di revoca dalla carica di amministratore unico sarebbe conseguentemente errata, non potendo trovare applicazione l'istituto della postergazione, ex art.2467 c.c.; legittimamente pertanto ella, con il ricavato della cessione di quote, avrebbe estinto anche il debito della società verso se stessa, pari ad euro 77.244,88, risultante dalle scritture contabili della società amministrata e non contestato; altrettanto legittimamente ella avrebbe parzialmente estinto il debito nei confronti di **G** (erroneamente indicata come sua madre) ed integralmente il debito nei confronti dell' **H** (che non farebbe capo al fratello **L**);
- la reclamante censura altresì l'affermazione del Giudice di prime cure per cui tali condotte integrerebbero una gestione non trasparente, considerato che tutti i debiti e tutti i pagamenti effettuati trovano riscontro nelle scritture contabili della società, mentre, sotto altro profilo, il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità o circostanze di tali scelte anche se presentano profili di rilevante alea economica e che il pagamento di un creditore al posto di un altro non crea

danno alla società considerato che la stessa mantiene comunque la medesima consistenza patrimoniale qualunque sia il creditore beneficiario dal pagamento;

- le reclamate chiedono la conferma del provvedimento impugnato;

il Tribunale, sottoposte a vaglio critico le valutazioni compiute dal primo Giudice, ritiene condivisibile la decisione cui lo stesso è pervenuto, per i seguenti motivi:

- il richiamo al principio, consolidato in giurisprudenza, per cui l'amministratore non può rispondere delle proprie scelte di gestione, non è pertinente nel caso di specie;
- se è vero che il Tribunale non può sindacare il merito degli atti o dei fatti compiuti dall'amministratore e, conseguentemente, non può sindacare i criteri discrezionali di opportunità o di convenienza gestionale, va tuttavia sottolineato che la scelta di **A** di destinare il ricavato della cessione della partecipazione nella società **F** all'estinzione del proprio credito e di quello di una società "di famiglia" (l'**H** ha sede legale presso la residenza dell'amministratrice e dei suoi fratelli **G** e **L**) ed alla parziale estinzione del credito della socia (e sorella) **G** (che doveva essere postergato ex art.2467 c.c.) non può in alcun modo rientrare nella sfera di discrezionalità della gestione, essendo invece palese manifestazione, a fronte della complessiva esposizione debitoria della società, di una gestione infedele;
- l'amministratrice ha infatti trascurato di saldare il debito verso l'Erario, per euro 200.000,00, che poteva essere integralmente estinto con il corrispettivo della cessione, nonostante si trattasse di debito assistito da privilegio *ex lege* e produttivo di interessi rilevanti; ha altresì omesso di ridurre l'esposizione debitoria nei confronti di creditori pignoranti (**M** creditrice dell'importo di euro 4.015.000,00; **N** creditore dell'importo di euro 3.029.000,00 e **Banca O** creditrice dell'importo di euro 1.105.000,00, interveniente nelle procedure esecutive attivate dai predetti);

- gli elementi sopra evidenziati consentono di ritenere violati da parte di A i doveri di lealtà e diligenza, posto che ad integrare la responsabilità degli amministratori è sufficiente la colpa sotto i diversi profili dell'imprudenza (affari rischiosi), dell'imperizia (affari errati o vietati) o della negligenza (affari trascurati, oppure omissione nell'osservanza di doveri);
- tale comportamento contrario ai doveri propri dell'amministratore legittima pertanto la revoca di A dalla carica di amministratore unico di D.S.P.L. integrando grave irregolarità nella gestione della società stessa, potenzialmente dannosa per la società;

ritenuto, pertanto, che il reclamo vada rigettato e per l'effetto l'ordinanza reclamata debba essere confermata;

rilevato che al rigetto del reclamo consegue la dichiarazione sul versamento a carico dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione, ai sensi dell'art. nuovo art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater), come modificato dalla legge 228/2012;

ritenuto che le spese di lite, liquidate d'ufficio, debbano seguire la soccombenza della reclamata;

visto l'art.669 *terdecies* c.p.c.;

P.Q.M.

1. RIGETTA il reclamo e per l'effetto CONFERMA l'ordinanza del Giudice designato del 6/18.12.2013;
2. DICHIARA A tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione, ai sensi dell'art. nuovo art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater), come modificato dalla legge 228/2012;
3. CONDANNA A a rifondere alle resistenti le spese di lite che liquida in favore di C in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge e ad D.S.P.L. in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi

A


Venezia, 13 febbraio 2014

il Presidente

*Maurizio Scari*

il Giudice relatore

*Giulia Simon*



comunicato vig  
telematica  
19-2-14 *[Signature]*